

CASSE MILITARI

- 1. D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211. Regolamento recante il riordino delle casse militari, a norma dell'art. 26, D.L. 112/2008.**
 - 2. Sintesi delle procedure per l'individuazione dei membri per la composizione degli organi di amministrazione e controllo.**
 - 3. Delibera n. 387 del verbale n. 84/X del Co.Ce.R./CC del 10.3.2009.**
 - 4. Lettera di risposta del Comandante Generale datata 10.9.2009.**
 - 5. Lettera dell'Uf. Legislazione datata 27.7.2009 diretta a SMD.**
 - 6. Lettera dell'Uf. Legislazione datata 27.1.2010 diretta a SMD.**
 - 7. Sintesi della risposta di SMD.**
-

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 211

Regolamento recante riordino delle casse militari, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernenti disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009 e 27 agosto 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Scopi e definizioni

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) «casse militari»:

1) la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) la Cassa ufficiali della Marina militare;

3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;

6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;

d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna dalle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, nonché il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, preordinato all'erogazione sia dell'indennità supplementare sia dell'assegno speciale;

e) «norme istitutive», le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonché i relativi regolamenti attuativi;

f) «Forze armate», il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»
- La legge 29 dicembre 1930, n. 1712 (Indennita' supplementare per gli ufficiali del Regio esercito) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1931, n. 6.
- La legge 14 giugno 1934, n. 1015 (Istituzione di una «Cassa ufficiali della Regia marina») e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1934, n. 157.
- La legge 4 gennaio 1937, n. 35 (Istituzione di una cassa ufficiali della regia aeronautica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1937, n. 27.
- La legge 19 maggio 1939, n. 894 (Istituzione della «cassa sottufficiali della regia aeronautica») e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n. 153.
- Il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 (Istituzione del «Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito»), convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1933, n. 177.
- La legge 2 giugno 1936, n. 1226 (Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1936, n. 151.
- La legge 9 maggio 1940, n. 371 (Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1940, n. 113.
- La legge 27 febbraio 1958, n. 166 (Modifica dei termini di liquidazione della indennita' supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1958, n. 70.
- La legge 5 luglio 1965, n. 814 (Aumento del contributo e dell'indennita' supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali Marina e dell'Aeronautica), e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1965, n. 190.

- La legge 27 dicembre 1988, n. 557 (Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1989, n. 2.

- Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1996, n. 13.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n. 103.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.

- Il testo dei commi 634 e 635, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, e' il seguente:

« 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del

numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.»

- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque

rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636, dell'art. 2, e l'allegato A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.»

Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle

funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.»

- L'art. 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha novellato l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il testo riportato nelle

presenti note.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero della difesa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2009, n. 245.

- Il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:

«19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.»

Note all'art. 1:

- Per la legge 9 maggio 1940, n. 371, e il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Cassa di previdenza delle Forze armate

1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata «cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che puo' esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita' e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche' la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari.

Art. 3

Organi

1. Sono organi della cassa:
- il consiglio di amministrazione;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori.

2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Art. 4

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.

2. Formano il consiglio:

a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena libertà di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 5, commi 2 e 4. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;

b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;

c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 5

Presidente

1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto dalle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 7. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e' di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche' di Forza armata diversa, qualora il presidente e' parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.

5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo' avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di essa sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 7.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.»

Art. 6

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonche' uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art. 7

Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.
2. Le attività di cui al comma 1, nonché l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito della struttura e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.
3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, è responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonché delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

Note all'art. 7:

- Per il d.P.R. n. 97 del 2003, il d.P.R. n. 145 del 2009, e il d.P.R. n. 556 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Istruzioni tecnico-applicative

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di cui all'articolo 8 e sono nominati il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori della cassa.
2. Fino alla data di nomina degli organi di cui al comma 1, sono confermati i corrispondenti organi delle casse militari, i cui membri e titolari restano in carica per assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Atto Completo

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma
di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 141

01.03.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

19:44:11

Stampa | Chiudi

J

Casse militari
Schema di Regolamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 112/2008

**Procedure per l'individuazione dei membri
per la composizione degli organi di amministrazione e controllo**

1. Consiglio di Amministrazione (art.4).

a. Componenti: 13 membri titolari e 9 supplenti.

b. Criteri procedurali per l'individuazione dei membri:

- 3 per l'Arma e 2 per le altre FA, scelti tra personale in servizio attivo delle singole categorie di personale di FA, nominati con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Ca.SMD nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro dai rispettivi Ca.SM di FA/Cte Gen. (per l'Arma: 1 U., 1 Isp./Sovr., 1 App./Car. da prescegliere fra 9 candidati);
- 1 magistrato contabile, 1 dirigente ed 1 esperto in settore previdenziale del MD;
- 1 rappresentante della categoria Ufficiali in quiescenza, titolare dell'assegno speciale;
- 9 supplenti, scelti tra il personale delle medesime terne di candidati.

2. Presidente del C.d.A. (art. 5).

E' designato, con le stesse modalità, tra i membri effettivi del C.d.A. e nominato con DPR su proposta del Ministro della Difesa tra gli ufficiali di grado non inferiore a Gen.D. (o corrispondente) in base ad un criterio di rotazione tra FA, sentito il Ca.SMD e previa intesa con gli organi di vertice di FA.

3. Vice Presidente del C.d.A. (art. 5, co. 4).

E' nominato con decreto del Ministro della Difesa tra i citati consiglieri e, se militare, di grado non inferiore a Gen.B. e di FA diversa rispetto al Presidente in carica.

4. Collegio dei revisori dei conti (art. 6).

a. Componenti: 7 membri effettivi e 2 supplenti.

b. Criteri procedurali per l'individuazione dei membri:

- 4, dotati di adeguate competenze, sono tratti in rappresentanza di ciascuna FA (non è prevista una suddivisione per categorie) e proposti dai rispettivi Ca.SM/Cte Gen. per la nomina con decreto del Ministro della Difesa;
- 1 è designato dalla Corte dei Conti;
- 2 sono designati dal MEF;
- 2 supplenti, scelti a rotazione tra le FA.

Le funzioni di Presidente del Collegio sono conferite con decreto del Ministro della Difesa ad un membro effettivo.



CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA - SEZIONE CARABINIERI -

DELIBERA N.187
(verbale n.84/X del COCER/CC del 10.03.2009)

OGGETTO: CASSE MILITARI

IL COCER,

- LETTA** la delibera n. 273 del Co.I.R. del Comando U.I.M.M.S.S.S "Palidoro" e relativi allegati (allegata in copia);
- LETTI** i comunicati stampa in cui sono riportate le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Difesa in merito alla razionalizzazione delle casse militari;
- ESAMINATA** la bozza di D.P.R. presentato dal Ministro della Difesa in Consiglio dei Ministri in occasione della riunione;
- SENTITO** il C.U. Legislazione del Comando Generale in merito alla situazione delle casse militari;
- RECEPITE** le comunicazioni dallo Stato Maggiore del Comando Generale che escludono qualsiasi ipotesi di unificazione delle casse;
- PRESO ATTO** che la Cassa Ufficiali versa in una situazione di forte passività finanziaria, mentre quella Sottufficiali App.ti e C.ri ha un attivo di bilancio di quasi 500.000 euro;
- VALUTATI** i negativi effetti che potrebbe produrre un eventuale unificazione delle Casse Militari, la cui fusione sembrerebbe sia stata auspicata dal Ministro della Difesa, in una sua dichiarazione rilasciata dalla stampa e ripresa dall'agenzia ASCA;

DELIBERA DI:

interessare il Signor Comandante Generale affinché:

— rappresenti:

- al Ministro della Difesa;

- 1) il totale dissenso di questo organismo ad eventuali operazioni di fusione delle varie casse militari;
 - 2) il parere favorevole del Cocer /CC alla ipotesi di razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo delle casse militari;
- proponga la modifica del testo del comma 2 dell'art.3 della bozza del regolamento prevedendo che
 - il consiglio di amministrazione della cassa sia composto da 17 membri anziché 13;
 - sia inserito un ulteriore punto in cui si faccia specifico riferimento alla presenza nel c.d.a della cassa di un delegato di ogni sezione del cocer inasforza nominato dalle rispettive assemblee di appartenenza.
 - dia specifiche disposizioni all'Ufficio Legislazione in modo da poter costantemente seguire l'iter del provvedimento che dovrà recepire le indicazioni e le proposte formulate da questo organismo;
 - inviare la delibera a stralcio verbale;
 - pubblicare la presente in area "Intranet".

L'assemblea approva all'unanimità in data 12.03.2009.

Il Segretario
(Azz. S. Giovanni)

Il Presidente Vicario
(Colonnello Francesco Azzaro)

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare

N. 141387-S-1-2008 di profilo.

Roma, 10 SET. 2009

OGGETTO: Delibera n. 187 del verbale n. 84/X del C.O.C.E.R. Sezione Carabinieri
concernente: "Cassa Militari".

AL COCER SEZIONE CARABINIERI

SEDE

Re. Att. D. 10-COCER/CC.MA-1-1 del 12 marzo 2009

Il provvedimento di riordinamento delle Casse Militari prevede l'accorpamento della gestione in un unico organo, denominato **Cassa di previdenza delle Forze Armate**, che ha il compito di gestire il fondo facendo salvi il regime previdenziale e creditizio dei soggetti istruiti, "nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo".

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 17 membri effettivi (in luogo dei 14 relativi alle sei Casse attualmente in carica) di cui 9 militari in servizio, 2 per ciascuna Forza Armata e 3 per l'Arma. Tale disposizione assicura adeguata rappresentatività ai Carabinieri e non preclude ai delegati degli Organismi di Rappresentanza di essere prescelti quali membri.

Suggerisco comunque che, nell'ambito delle tavole tecniche interforze costruite in materia, il Comando Generale ha rappresentato a Stambolesca l'opportunità di prevedere l'elevazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 13 a 17 unità, per poter ricomprendere un delegato per ciascuna Sezione C.O.C.E.R. di Forza Armata.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C. )



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare

N. 141/387-5-1-2008 di prot. llo.

OGGETTO: Delibera n. 387 del verbale n. 84/X del Co.Ce.R. Sezione Carabinieri
concernente: "Casse Militari".

Roma, 10 SET. 2009

AL COCER SEZIONE CARABINIERI

SEDE

Rif. lett. n. 7/10-COCER CC/84-1-1 del 12 marzo 2009.

Il provvedimento di riordino delle Casse Militari prevede l'accorpamento della gestione in un unico organo, denominato Cassa di previdenza delle Forze Armate, che ha il compito di gestire i fondi facendo salvi il regime previdenziale e creditizio dei singoli Istituti, "nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo".

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 membri effettivi (in luogo dei 34 relativi alle sei Casse attualmente in carica) di cui 9 militari in servizio, 2 per ciascuna Forza Armata e 3 per l'Arma. Tale disposizione assicura adeguata rappresentatività ai Carabinieri e non preclude ai delegati degli Organismi di Rappresentanza di essere prescelti quali membri.

Soggiungo comunque che, nell'ambito delle tavolo tecnico interforze costituito in materia, il Comando Generale ha rappresentato a Stamadifesa l'opportunità di prevedere l'elevazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 13 a 17 unità, per poter ricomprendere un delegato per ciascuna Sezione Co.Ce.R. di Forza Armata.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C. A. Leonardo Gallitelli)



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Legislazione

Nr. 53/213-2-1996 di prot.

Roma, 27 luglio 2009

OGGETTO: Riordino delle Casse Militari. Creazione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto Personale
Ufficio Trattamento Economico

ROMA

In attesa di ricevere la bozza di "istruzioni tecnico-applicative" allo schema di decreto del Presidente della Repubblica afferente la materia in titolo, oggetto di riunioni interforze tenutesi presso codesto Stato Maggiore, si rappresenta che il Co.Ce.R., Sezione Carabinieri, ha segnalato l'opportunità di prevedere l'elevazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione (da 13 a 17 unità) per poter ricomprendere un delegato di ogni Sezione del Co.Ce.R. interforze.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
(Col. LISSEMI Massimo Masciulli)

All. 4 Prot. 53/228 1-0116



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Legislazione

Nr. 53/228-2-1996 di prot.
Rif.f.n. M_D SSMD 0003242 del 18.01.2010.
All. 1

Roma, 27 gennaio 2010

OGGETTO: Riordino delle casse militari, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
- e, per conoscenza:
- ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
- ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA
- ALLO STATO MAGGIORE DELLA AERONAUTICA ROMA

Fu seguito al f.n. 53/213-2-1996 di prot. del 27 luglio 2009.

In relazione alla richiesta trasmessa con il foglio cui si fa seguito ed al fine di procedere all'individuazione dei nominativi delle terne di candidati per gli incarichi di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori della Cassa di Previdenza delle Forze Armate (richieste con il foglio in riferimento), si prega di voler far conoscere l'orientamento di codesto SMD, circa la possibilità di ricomprendere i rappresentanti del CoCeR/CC nel Consiglio di Amministrazione dell'istituto in questione.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Illo Ciacci)

NOTA

OGGETTO: Delibera n. 387 del verbale n. 84/X del Co.Ce.R. Sezione Carabinieri concernente: "Casse Militari".

A seguito della proposta, formulata dall'Arma, di prevedere l'elevazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 17 unità, al fine di ricomprendere un delegato per ciascuna Sezione del Co.Ce.R. interforze, lo Stato Maggiore della Difesa ha partecipato che, in occasione dell'ultima concertazione normo-economica, l'Autorità politica non ha sottoscritto la dichiarazione di impegno del Governo proposta dai Co.Ce.R. in tal senso, e, pertanto, qualora personale dell'Organismo di Rappresentanza dovesse essere designato per uno di tali incarichi, esso rappresenterebbe la Forza armata di appartenenza e non anche il relativo Organo di Rappresentanza.